



**CAPITOLATO**  
**PRONTO INTERVENTO SOCIALE**  
**CIG: B50A68A1C9**

**Indice**

**Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

**Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 3 DESTINATARI**

**Art. 4 DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

**Art. 5 IMPORTO A BASE DI GARA**

**ART. 6 SOGGETTI PARTECIPANTI**

**Art. 7 COMPITI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO**

**Art. 8 COMPITI DELL'AFFIDATARIO**

**Art. 9 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE**

**Art. 10 CLAUSOLA SOCIALE**

**Art. 11 RAPPORTI CON GLI UTENTI**

**Art. 12 OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

**Art. 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**Art. 14 COPERTURE ASSICURATIVE**

**Art. 15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

**Art.16 GARANZIA DEFINITIVA**

**Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**Art. 19 RECESSO DAL CONTRATTO**

**Art. 20 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

**Art. 21 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA**

**Art. 22 DIVIETI**

**Art. 23 MODIFICHE AL CONTRATTO**

**Art. 24 FUNZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

**Art. 25 AVVIO DEL SERVIZIO**

**Art. 26 CONTROLLO E VERIFICA DEL SERVIZIO**

**Art. 27 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

**Art. 28 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 29 ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Art.31 NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE**



## **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del progetto "Pronto Intervento Sociale", del Distretto RM 6.3 nell'ambito del Piano Sociale di Zona distrettuale degli interventi e dei servizi sociali.

Il progetto prevede l'istituzione di un numero verde per le emergenze che si verificano nel territorio del distretto RM 6.3 con relativo centro di pronta accoglienza notturna, ai sensi della l. 328/2000, della Legge Regionale 11/2016, della L.R. 41/2003 e della D.G.R. 1304/2004 e s.m.i.

Tra le principali novità della QSFP 2021 è presente il Finanziamento del Pronto Intervento Sociale (PIS), come introdotto dalla scheda LEPS 3.7.1 del Piano nazionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2021-2023, di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, che sarà utilizzato per il presente appalto.

## **Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio rientra tra i livelli essenziali di assistenza del Piano Nazionale 2021/2023 e si colloca nell'ambito degli interventi per la prevenzione dell'esclusione sociale, con particolare riguardo alle situazioni di emergenza. Il servizio si attiva in caso di urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

## **Art. 3 DESTINATARI**

Il servizio è rivolto a multiutenza: minori, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà, senzatetto ecc.

## **Art. 4 DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

Il servizio ha durata di 12 mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi Art.120 comma 10, prenderà avvio presumibilmente dal 01 dicembre 2024 o comunque dalla data di affidamento. L'affidatario dovrà dare esecuzione al contratto entro il termine di trenta giorni pena la risoluzione dello stesso.

Per necessità connesse all'avvio di un servizio socialmente rilevante, l'Ente potrà richiedere alla ditta aggiudicataria di dare inizio alle prestazioni dell'appalto anche prima dell'avvenuta stipulazione contrattuale attraverso la sottoscrizione di un verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge. In tal caso, il contratto successivamente stipulato esplicherà i propri effetti alla data di sottoscrizione del suddetto verbale.

Alla scadenza del contratto, ove non si proceda al rinnovo, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta. È ammessa la proroga tecnica del contratto (art. 120 D.lgs. 36/2023 comma 11) nelle more della nuova gara.

## **Art. 5 IMPORTO A BASE DI GARA**



L'importo a base di gara per 12 mesi è di € 156.000,00 oltre l'IVA se dovuta. Oneri della sicurezza per interferenza stimati pari a zero, nell'importo sono compresi € 20.000,00 destinati all'acquisto di beni di prima necessità. Il dettaglio dell'importo a base di gara comprende:

Manodopera prevista	€ 72.000,00
Struttura e accoglienza	€ 58.000,00
Costi di gestione/ Oneri aziendali	€ 6.000,00
Beni di prima necessità	€ 20.000,00
<b>Totale Importo a base di gara</b>	<b>€ 156.000,00</b>

I costi per l'acquisto di beni di prima necessità non sono soggetti a ribasso.

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi della previsione dell'art.41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo complessivo stimato, dato dal costo del servizio per 12 mesi e comprensivo di 12 mesi di proroga (art.120 comma 10 D.lgs 36/2023) ammonta a € 312.000,00.

L'affidatario non potrà imputare alcun ulteriore onere alla scrivente Amministrazione per il servizio oggetto del presente Capitolato, oltre quanto previsto dall'importo di aggiudicazione.

Data la tipologia della commessa, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. aziendali, art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023), non sussistono oneri e costi di sicurezza correlati alle attività oggetto di appalto, per cui essi sono pari a zero.

L'importo quantificato è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5 – lett. d), del Codice.

Il servizio è finanziato dal Fondo Povertà annualità 2021 CUP I19G24000640001.

### **Art. 6 SOGGETTI PARTECIPANTI**

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara. Detti soggetti potranno partecipare anche in R.T.I. ai sensi dell'art. 65, D.Lgs. 36/2023. Ogni singolo soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso, attestandoli come prescritto, di tutti i requisiti di ordine generale richiesti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Associazione. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara dei partecipanti de quibus.



## **Art. 7 COMPITI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO**

Il Distretto socio-sanitario RM 6.3, in qualità di soggetto appaltante e promotore, svolge i seguenti compiti:

- istituzione di prassi e/o protocolli di servizio con gli organismi potenzialmente coinvolti nelle situazioni emergenziali, quali forze dell'ordine, associazioni di volontariato, servizi sanitari territoriali, ospedali, ecc...;
- presa in carico delle persone segnalate al fine di valutare la soluzione più idonea compatibilmente con le risorse presenti sul territorio, anche con l'attivazione di interventi specialistici soprattutto in presenza di necessità sanitarie;
- monitoraggio e valutazione del progetto attraverso incontri periodici con gli operatori del P.I.S.

## **Art. 8 COMPITI DELL'AFFIDATARIO**

L'Affidatario, in considerazione degli obiettivi di progetto, dovrà garantire le seguenti azioni e prestazioni:

- istituzione di un numero verde attivo 7/7, 365 giorni l'anno, nella fascia oraria 14.00-08.00 nei giorni feriali e H 24 sabato e festivi;
- tempestiva gestione della chiamata e della situazione di emergenza prevedendo, in situazioni di particolare necessità, l'accoglienza in struttura o in altro ricovero adeguato, anche nell'orario 14.00-19.00, o per l'intera giornata nel sabato e festivi. Sono previsti anche interventi a domicilio negli orari e giorni indicati al punto precedente;
- segnalazione al servizio territoriale di riferimento per la presa in carico;
- servizio di trasporto da/verso la struttura nelle situazioni emergenziali che lo richiedono;
- acquisto ed erogazione di beni di prima necessità condiviso precedentemente con il Servizio di riferimento (esclusi i farmaci);
- report degli interventi effettuati mensilmente in risposta alle situazioni di emergenza;
- utilizzo di prassi/protocolli istituiti e concordati con il Distretto Sociosanitario;
- svolgere un'attività di sostegno ed orientamento;
- partecipazione alle attività di monitoraggio e valutazione del progetto;
- istituzione di una banca dati delle risorse (istituzionali, del volontariato e del terzo settore) fruibili all'interno del territorio distrettuale o in alternativa in altri territori;
- valutazione finale di progetto della persona, attraverso una relazione conclusiva;
- garantire n.10 posti letto per la pronta accoglienza, in struttura/e idonee ai sensi della L.R.41/2003 e della D.G.R.1304/04 e s.m.i, aperta indicativamente dalle ore 19.00 alle 8.00, per n. 7 giorni prorogabili al massimo per 60 giorni su indicazione dei Servizi Sociali, garantendo le seguenti azioni:
  1. servizio di trasporto da e per la struttura;
  2. servizio di mensa serale e prima colazione per le persone accolte;
  3. servizio di doccia;
  4. servizio lavanderia;
  5. attività di sostegno ed orientamento;
  6. attivazione di prestazioni sociali e sanitarie programmate;
  7. nell'eventualità che le persone accolte siano accompagnate da un animale, contatto con il canile municipale per offrire le cure necessarie allo stesso.



## **Art. 9 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE**

Il personale richiesto per il servizio in oggetto:

- 1) N.1 Responsabile: laurea in discipline sociali o psicologiche, con esperienza nel settore, disponibile almeno in presenza programmata;
- 2) Almeno N.2 operatori addetti a rispondere al telefono e addetti al back office;
- 3) Almeno N.2 operatori per il servizio notturno in presenza di ospiti in struttura;

Il personale addetto ai servizi di call center, back office e assistenza notturna può coincidere.

L’Affidatario dovrà fornire in allegato alla domanda di partecipazione alla gara, l’elenco del personale e i curricula professionali.

In caso di sostituzione del personale impiegato l’affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune capofila del Distretto 6.3 ed entro 5 giorni dovrà indicare i nuovi operatori, fornendo le qualifiche professionali e curricula, non inferiori a quelle del personale sostituito.

## **Art. 10 CLAUSOLA SOCIALE**

Nell’esecuzione del contratto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, l’affidatario, ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, è tenuto a assorbire e utilizzare prioritariamente nel proprio organico il personale, qualora disponibile, già impiegato nell’appalto dall’aggiudicatario uscente, con i medesimi livelli occupazionali e nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. di settore.

La clausola di cui al presente articolo è applicata tenendo conto della necessaria armonizzazione con l’organizzazione imprenditoriale dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera del presente appalto.

## **Art. 11 RAPPORTI CON GLI UTENTI**

I rapporti tra il personale dell’aggiudicatario e le persone accolte dal servizio devono essere improntati al rispetto e all’osservanza del principio della riservatezza inerente ogni singola situazione, compreso il dovere del segreto professionale previsto dalla normativa di riferimento e dai codici deontologici delle differenti professioni di origine. Il professionista è tassativamente esonerato dall’esprimere valutazioni e giudizi personali nei confronti dell’utenza che possano essere discriminatori o lesivi della dignità della persona, delle proprie convinzioni etiche, politiche, religiose o offendere la sensibilità personale dell’individuo rispetto al proprio orientamento sessuale o appartenenza etnica.

## **Art. 12 OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

L’affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro come disposto



dall'articolo 95 comma 1 lettera a del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati alle persone e alle cose, tanto delle amministrazioni che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione del servizio e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata la stazione appaltante.

L'affidatario non deve avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse, anche potenziale, con la stazione appaltante ed è tenuto a segnalare tempestivamente le eventuali insorgenze di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, sia per sé medesimo che per i suoi collaboratori.

L'Operatore economico s'impegna a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della L. 381/1991;
- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo del settore di riferimento;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori;
- d) fornire, se richiesta del Comune di Marino, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- f) il personale dell'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento interno dell'Amministrazione aggiudicatrice approvato con patto di in;
- g) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Comune di Marino

### **Art. 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'affidatario assume la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza, essendo tenuto, pertanto, al rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e in generale dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nessuna carenza o mancanza relativa a tali obblighi e adempimenti può essere, ad alcun titolo, addebitata alla stazione appaltante.

L'affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Tutti gli oneri in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, connessi all'espletamento del servizio sono completamente remunerati con la corresponsione dell'importo contrattuale.

### **Art. 14 COPERTURE ASSICURATIVE**

La Società aggiudicataria dovrà presentare **entro e non oltre la data della stipula** del contratto, le seguenti



polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il Comune di Marino (in qualità di comune capofila del Distretto Rm 6.3) da qualsiasi responsabilità inerente il servizio convenzionato:

- una polizza R.C.T. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- una polizza R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori addetti, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati.

Rimane espressamente convenuto che l'impresa, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico dell'impresa stessa il risarcimento dei danni.

### **Art.15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato tramite le modalità previste dalla legge vigente. Il presente capitolato, parte integrante del suddetto documento, unitamente al disciplinare, è sottoscritto con le stesse modalità in segno di completa e incondizionata accettazione. Eventuali modifiche saranno regolate nel rispetto delle norme previste dal codice degli appalti.

### **Art. 16 GARANZIA DEFINITIVA**

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, relativo alle garanzie a corredo delle offerte per gli affidamenti sotto la soglia europea, non è richiesta al fine di consentire un miglioramento sul prezzo offerto.

### **Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



La stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs.36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta ferma l'applicazione delle penali.

### **Art. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le parti convengono che il contratto sarà risolto di diritto, con dichiarazione della stazione appaltante di volersi avvalere della clausola di cui al presente articolo, al verificarsi delle seguenti inadempienze:

- mancata applicazione della clausola sociale come risultante dal Piano di assorbimento presentato in sede di offerta;
- mancato avvio dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta consegna;
- mancata ripresa del servizio da parte dell'appaltatore, a seguito di una sospensione disposta dal RUP, entro il termine di 10 giorni dalla data fissata per la ripresa;
- l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L.136/2010;
- gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento, ove applicabile;
- l'ammontare complessivo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del valore complessivo del contratto;
- l'appaltatore non rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 104 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 in tema di avvalimento;

Si applicano gli ultimi due periodi dell'articolo 18 del Capitolato.



## **Art. 19 RECESSO DAL CONTRATTO**

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Ai sensi dell'articolo 88 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 159/2011, qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto, è accertata successivamente alla stipula del contratto, la stazione appaltante recede dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna il servizio ed effettuerà la verifica sulla regolarità delle prestazioni eseguite.

## **Art. 20 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

È fatta salva l'applicazione dell'articolo 120 comma 1 lettera d) punto 2 con i limiti ivi previsti.

## **Art.21 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA**

Qualora l'aggiudicatario dovesse disdire il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo costituito, ex art. 117, D.Lgs. 36/2023, a titolo di risarcimento danni.

## **Art.22 DIVIETI**

È fatto divieto all'aggiudicatario di:

- sub-appaltare, in tutto o in parte, il servizio affidato;
- di cedere il contratto;
- di cedere i crediti nei confronti della Stazione appaltante.

## **Art. 23 MODIFICHE AL CONTRATTO**

Varianti o modifiche del contratto in corso di esecuzione sono ammesse esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per



l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli per la stazione appaltante, prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 24 FUNZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Alla stazione appaltante spettano i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'affidatario, nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti di gara e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

L'affidatario è tenuto a uniformarsi al contenuto delle disposizioni di servizio del RUP, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

### **Art. 25 AVVIO DEL SERVIZIO**

L'esecuzione del contratto ha inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace. La stazione appaltante può, tuttavia, chiedere all'appaltatore l'esecuzione anticipata nei casi di urgenza, nei modi e alle condizioni previsti dall'articolo 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP dispone l'avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il RUP redige apposito verbale firmato anche dall'appaltatore, nel quale sono indicati:

- le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante;
- la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Nel caso sia disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, nel verbale di consegna del servizio sono indicate le prestazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire. In tal caso, il RUP provvede successivamente a quantificare e indicare quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per il rimborso delle relative spese.

### **Art. 26 CONTROLLO E VERIFICA DEL SERVIZIO**

Nel corso dell'intera durata del servizio, la stazione appaltante, per il tramite del RUP, effettua controlli, anche a campione, sulla qualità del servizio, da intendersi come regolarità della prestazione e come rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni previste nel capitolato e nell'offerta dell'appaltatore, ivi compresi gli elementi migliorativi.

Ai fini della verifica del servizio e indipendentemente dalle attività previste dal sistema di monitoraggio proposto, l'affidatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante la seguente documentazione:



- mensilmente, la documentazione attestante le ore lavorate dal personale ed il rispetto del monte ore complessivo;
- entro 20 giorni dalla conclusione del servizio una relazione finale che illustri la dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni effettuate, comprensiva dei risultati raggiunti e che dovrà includere, in generale, tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione conclusiva del servizio.

### **Art. 27 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

L'importo contrattuale è liquidato mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'affidatario con pagamento a 30 giorni.

Ai fini dell'emissione della fattura, l'appaltatore trasmette alla stazione appaltante i report mensili di cui al precedente articolo 8.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le fatture devono essere emesse in modalità elettronica, intestate al Comune Marino – Area I codice fiscale 02927790580 codice univoco ufficio IPA IZ0R1B

Le fatture, oltre alle informazioni comunque previste dalla normativa vigente, devono riportare le informazioni relative:

- all'oggetto della prestazione ed il periodo di riferimento;
- agli estremi della determinazione di affidamento e dell'impegno contabile di spesa della stazione appaltante;
- al CIG dell'appalto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la stazione appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dall'appaltatore sulla fattura.

Si procederà alla dichiarazione di regolare esecuzione del servizio ed al pagamento della fattura finale previa acquisizione di DURC.

Nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi trova applicazione la normativa in materia i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 231/2002.

### **Art. 28 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali le quali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. In tal caso il RUP, con l'intervento dell'appaltatore, compila il verbale di sospensione nel quale indica l'imputabilità delle ragioni della sospensione, le prestazioni già effettuate e quelle la cui esecuzione rimane interrotta, e le cautele adottate affinché alla loro ripresa le prestazioni interrotte possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Il RUP può, altresì, disporre la sospensione del servizio per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ove successivamente all'avvio del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dello stesso, l'appaltatore è tenuto a



proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto nell'apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale e redige apposito verbale sottoscritto anche dall'appaltatore.

### **Art. 29 ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore è tenuto a dare comunicazione dell'ultimazione del servizio al RUP, il quale effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di regolare esecuzione.

### **Art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

**Titolare del trattamento:** Comune di Marino, con sede in Largo Palazzo Colonna, 1 – 00047, Marino (RM) – C.F. 02927790580 e P.IVA 01135971008 – telefono 06/936621, PEC [protocollo@pec.comune.marino.rm.it](mailto:protocollo@pec.comune.marino.rm.it)

**Responsabile del trattamento:** Dirigente dell'Area III del Comune di Marino.

**Finalità e base giuridica del trattamento:** il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del suddetto Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

**Destinatari dei dati personali:** i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

**Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE:** i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

**Periodo di conservazione:** i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate ai sensi dell'art. 5 lett. e) GDPR 2016/679.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.3**  
Sistema integrato di interventi e servizi sociali



REGIONE  
LAZIO



Città di Ciampino



Città di Marino



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 6

Regione Lazio

ASL RM 6

**Diritti dell'interessato:** l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

**Reclamo:** l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186, Roma – tel. (+39)06.696771 – fax (+39)063696773785 – PEC [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it) – Ufficio Relazioni con il Pubblico [urp@gpdp.it](mailto:urp@gpdp.it).

### **Art.31 NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE**

Il contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, in conseguenza il rappresentante Legale della Società Aggiudicataria dovrà risultare munito di firma digitale. Tutte le imposte, tasse, spese, diritti, nessuno escluso ed eccettuato, presenti e futuri al presente contratto sono a carico della Società aggiudicataria. Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese comunque connesse alla stipula del contratto.

Contro il capitolato ed il disciplinare di gara nonché ai documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini indicati dal D. Lgs. n. 104/2010.

La definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Velletri.

È escluso il ricorso al Collegio Arbitrale. Ogni atto notificato al responsabile del servizio nominato dalla società è da intendersi conosciuto dalla società stessa.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni dettate dalle normative vigenti in materia e le norme di cui agli artt. 1321 e segg. del Codice Civile. L'Aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutte le norme e regolamenti riguardanti la materia.

Il responsabile unico di progetto

Dott. Giulio Bussinello  
Dirigente Area III - Servizi Sociali e Distretto ASL RM 6.3